

**Repubblica Italiana**  
**In nome del Popolo Italiano**

Il Tribunale di Napoli, II sezione Civile, nella persona del giudice unico Ettore Pastore Alinante,  
ha deliberato la seguente

**SENTENZA**

nella causa iscritta al n. 6618/2011 RGAC e vertente

**TRA**

Srl [.....], in persona del l.r.p.t., elettivamente domiciliati in Cardito al Corso Cesare Battisti 24 presso l'avv. Biagio Riccio, dal quale è rappresentata e difesa come da procura a margine dell'atto di citazione

**ATTRICE**

**E**

Spa Banco [.....], in persona di un procuratore speciale, elettivamente domiciliata in Napoli alla Via [.....] presso l'avv. [.....], dal quale è rappresentata e difesa come da procura in calce alla copia notificata dell'atto di citazione

**CONVENUTA in riconvenzionale**

**Oggetto:** Rapporto di conto corrente bancario: in via principale, azione di ripetizione d'indebitato; in riconvenzionale, pagamento di saldo passivo di c/c bancario

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

La domanda principale è parzialmente fondata e va accolta per quanto di ragione, mentre la riconvenzionale è infondata e va rigettata.

Con contratto stipulato in data 5/6/1991 la srl [.....] apre presso la banca spa Banco[.....]/filiale di Casandrino, un conto corrente n. 27/09; in questo contratto non vengono determinati gli interessi attivi né quelli passivi, le valute, le spese, e si prevede che gli interessi passivi verranno capitalizzati trimestralmente, mentre quelli attivi annualmente. Con contratto stipulato in data 14/6/1991, su quel conto corrente la spa Banco [.....] concede alla srl [.....] un'apertura di credito di lire 50.000.000 (euro 25.822,84), di cui è specificato il tasso d'interesse debitore. Con



contratto stipulato in data 21/9/1999 la spa Banco [.....] concede alla srl [.....] una nuova apertura di credito per lire 150.000.000 (euro 77.468,53): in questo contratto sono specificate tutte le condizioni economiche del rapporto, ossia interessi attivi e passivi, commissioni di massimo scoperto, spese, giorni valuta, etc, ma ancorasi prevede che i conti attivi vengano chiusi annualmente, e quelli passivi trimestralmente. Con contratto stipulato in data 1/6/2000 la spa Banco [.....] concede alla srl [.....] una nuova apertura di credito per lire 150.000.000, sempre specificando ogni condizione del rapporto, e prevedendo capitalizzazione annuale degli interessi attivi e trimestrale di quelli passivi. Successivamente le parti stipulano i seguenti contratti: il 17/1/2005, la banca concede alla cliente una linea di credito continuativa per operazioni commerciali di euro 360.000 con condizioni economiche da trattare di volta in volta, riduce una linea di credito continuativa per apertura di credito in conto corrente da euro 77.000 a 70.000 con interessi e cms specificati, rinnova una linea di credito continuativa per l.c. fin import di euro 310.000, con condizioni economiche da concordare di volta in volta.; il 7/9/2006 la banca concede alla cliente una linea di credito continuativa per operazioni commerciali di euro 310.00 con condizioni economiche da trattare di volta in volta, conferma la precedente da euro 360.000 a nuove condizioni; in data 17/3/2008 la banca concede alla cliente due linee di credito, una denominata “smobilizzo portafoglio commerciale ed altri documenti di incasso” da euro 360.000, ed un'altra denominata “anticipi su fatture *in monte*”, e le condizioni economiche sono analiticamente specificate. Con lettera del 2/9/2009 la srl [.....] si riconosce debitrice della spa Banco [.....] della somma di euro 319.946,97 “quali utilizzi derivanti da anticipi su crediti integralmente scaduti”, e della somma di euro 157.723,82 “quali utilizzi derivanti da sconfinamento su conto corrente” 27/9, e si impegna a ripianare tale esposizione. Con lettera del 14/2/2011 Banco [.....] intima a [.....] di pagare la somma di euro 248.279,20, di cui 3.652,89 per saldo passivo del c/c 27/9 e 244.626,31 per anticipi su fatture effettuati su tale conto.

Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, la srl [.....] ha convenuto la spa Banco [.....] chiedendo di dichiarare invalida l'applicazione da parte della banca “degli interessi debitori ultra - legali, di quelli anatocistici con capitalizzazione trimestrale, delle commissioni di massimo scoperto, dei costi, competenze e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese” nonché “... perché frutto di competenze usurarie ... ogni pretesa della banca per contrarietà al disposto dell'art. 1 della legge 108/96” – e di condannare quindi la banca a restituirle la somma di euro 1.067.695,97 indebitamente percepita in corso di rapporto. Si è tempestivamente costituita la Banco [.....], chiedendo di rigettare la domanda dell'attrice ed in via riconvenzionale condannare la [.....] a pagare la somma di euro 248.602,40 corrispondente al saldo debitore del conto corrente al 23/5/2011, di cui 244.626,31 accumulatisi a seguito di operazioni di anticipazione per fatture, e 3.976,09 per scoperto di c/c. Preliminarmente, parte convenuta ha chiesto di dichiarare nulla la domanda essendo assolutamente incerto l'oggetto della stessa, e non essendo stati precisamente esposti i fatti sui quali la domanda si fonda; nell'atto di citazione, tuttavia, si rinvia espressamente ad una dettagliata relazione tecnica di parte, depositata dalla parte attrice quando si è costituita, nella quale sono chiariti tutti



calcoli posti a base della domanda; ciò esclude che la citazione introduttiva del presente giudizio sia nulla, dovendo applicarsi il principio enunciato da Cass. 1681/2015: “La nullità dell'atto di citazione per "petitum" omesso od assolutamente incerto, ai sensi dell'art. 164, quarto comma, cod. proc. civ., postula una valutazione caso per caso, dovendosi tener conto, a tal fine, del contenuto complessivo dell'atto di citazione, dei documenti ad esso allegati, nonché, in relazione allo scopo del requisito di consentire alla controparte di apprestare adeguate e puntuali difese, della natura dell'oggetto e delle relazioni in cui, con esso, si trovi la controparte.”

Nel corso del giudizio è stato nominato un CTU, il quale ha ricostruito il saldo del rapporto per cui è causa, nella penultima relazione depositata il 15/9/2015, con i seguenti criteri: a) non si è considerato il tasso soglia ex lege 108/1996 fissato con decreti del Ministero del Tesoro, poi MEF, perché non sono stati prodotti in giudizio i suddetti decreti ministeriali, che non possono essere conosciuti d'ufficio dal giudice, come affermato da Cass. 8742/2001 (nella perizia di parte depositata dalla parte attrice, dovevano essere originariamente allegati come “rilevazione G.U.”, ma gli allegati della relazione peritale di parte non sono stati prodotti) b) sono stati applicati i tassi e le spese contrattualmente previsti, eliminando dal calcolo le spese non previste in contratto c) è stato eliminato l'effetto della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, poiché le disposizioni contrattuali sull'anatocismo sono antecedenti alla entrata in vigore della Delib. Cicr 9/2/2000 emessa in base all'art. 120 co. 2 Tub, non rispettano il principio della pari periodicità nella capitalizzazione di interessi attivi e passivi, e non risulta che i rapporti siano mai stati adeguati a quanto previsto dalla suddetta Delib. Cicr, neanche nel contratto di apertura di linee di credito del 17/3/2008, cui si riferisce la difesa della banca, che comunque non disciplinava l'intero rapporto di conto corrente; d) sono state applicate le commissioni di massimo scoperto contrattualmente previste, perché si ritiene che il contenuto delle clausole che le prevedevano fosse sufficientemente determinato: si trattava di applicare la percentuale ( o la frazione) indicata nel contratto al massimo scoperto raggiunto, anche una volta sola (mancando diverse disposizioni che imponessero che lo scoperto dovesse durare per un periodo più lungo di un giorno), nel periodo di durata del conto; tale modalità di calcolo è conforme alla funzione della cms come individuata da Cass. 870/2006, ossia: “remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione dei fondi a favore del correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma”, perché il massimo scoperto toccato nel trimestre coincide con la somma sicuramente messa a disposizione del correntista dalla banca nel periodo; e) sono stati ricalcolati i saldi delle rimesse dai conti anticipi, conservando solo quelle che risultavano giustificata da conteggi continui - escludendo, come da ordinanza di questo giudice del 2/3/2015, quelle rimesse “che non è provato come si siano formate”. Seguendo questi criteri, il CTU è giunto a determinare un saldo attivo per la società correntista pari ad euro 389.732,04. Costituendosi, la banca convenuta ha eccepito che il diritto vantato dalla società attrice si sia prescritto; si ritiene che l'eccezione sia stata formulata validamente, anche se la banca non ha specificato quali rimesse sarebbero state a suo avviso solutorie e quali ripristinatorie: la banca ha asserito che il diritto alla ripetizione vantato dall'attrice relativamente tutte le rimesse risalenti a più di 10 prima che venisse notificata la citazione, si sia prescritto, e ciò è sufficiente ad imporre al giudice di esaminare l'eccezione, verificando se tra le rimesse



ultradecennali non ve ne siano anche di natura ripristinatoria, il diritto a ripetere le quali decorrerebbe dalla chiusura del conto corrente. Nella relazione depositata il 15/9/2015, il CTU ha quindi effettuato un secondo calcolo, tenendo conto della prescrizione decennale applicata a qualsiasi tipo di rimessa, anche quelle derivanti dai rapporti di conto anticipi: ne discende un saldo a credito della società correntista pari ad euro 73.065,60.

La banca convenuta va dunque condannata a pagare alla società attrice la somma di euro 73.065,60, oltre interessi legali dalla data di ciascuna rimessa indebita, al soddisfo: infatti, avendo la banca effettuato addebiti illegittimi violando precise disposizioni di legge, deve considerarsi in mala fede. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

### **PQM**

Il Tribunale di Napoli, II sezione civile, nella persona del giudice unico Ettore Pastore Alinante, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 6618/2011 rgac tra: srl [.....], attrice; spa Banco [.....], convenuta; così provvede:

- 1) Condanna la banca convenuta a pagare alla società attrice la somma di euro 73.065,60, oltre interessi legali dalla data di ciascuna rimessa indebita, al soddisfo;
- 2) Condanna la banca convenuta a rimborsare alla società attrice tutte le somme da questa versate (se documentati i versamenti) al CTU in base ai decreti di liquidazione in atti;
- 3) Condanna la banca convenuta a rimborsare alla società attrice le spese del giudizio, che liquida in euro 410 per esborsi ed euro 14.000 per onorario, oltre spese generali, Iva e Cpa.

Così deciso in Napoli in data 18/5/2016      Il giudice unico

